



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  
**ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASSANO ROMANO**  
Via San Gratiliano, 2 – 01030 Bassano Romano (VT) Tel: 0761/634034 - C.F. 80019410564  
e-mail : [ytic82400e@istruzione.it](mailto:ytic82400e@istruzione.it) - posta certificata : [ytic82400e@pec.istruzione.it](mailto:ytic82400e@pec.istruzione.it)  
[www.icbassanoromano.edu.it](http://www.icbassanoromano.edu.it)

**Regolamento sull'uso dell'Intelligenza Artificiale nella scuola**

**PREMESSA**

Nel presente Regolamento Viene assunta come figura centrale il docente, inteso come professionista che lavora individualmente e in accordo con il proprio consiglio di classe/team: il docente è figura di riferimento per le scelte didattiche legate all'utilizzo dell'IA, scelte che realizza conoscendo e rispettando la propria scuola, i propri alunni, le discipline di titolarità, il proprio stile di insegnamento, la propria umanità.

**Finalità del presente Regolamento**

Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo delle tecnologie basate su Intelligenza Artificiale (IA) nell'ambito dell'attività scolastica, promuovendo un uso consapevole, etico e utile allo sviluppo delle competenze critiche e digitali degli studenti.

**Definizione di Intelligenza Artificiale**

Ai fini del presente Regolamento si intende per Intelligenza artificiale (IA o AI) un sistema di machine learning progettato per operare con vari livelli di autonomia che può, per obiettivi esplicativi o impliciti, generare risultati come previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano ambienti fisici o virtuali.

Si intende per Agente (agent): un sistema intelligente autonomo che esegue compiti specifici senza l'intervento umano in ambiente virtuale o fisico.

Si intende per Strumenti di IA: programmi, agenti, sistemi informatici messi a disposizione da fornitori esterni o sviluppati all'interno della scuola che rientrano nelle definizioni di cui alle lettere a) e b) del presente articolo. Per IA si intendono, quindi, tutti gli strumenti digitali in grado di generare testi, immagini, codici o altri contenuti in autonomia, tra cui ChatGPT, Gemini, Copilot, Grammarly AI, DeepL, strumenti per immagini e video generativi.

**Normativa vigente**

Il quadro normativo per avvalersi di sistemi di intelligenza artificiale nella didattica è costituito principalmente dal Regolamento UE2024/1689, per il quale bisogna considerare che i diritti e i doveri relativi all'IA riguardano il personale amministrativo, i docenti, gli studenti e le famiglie ([https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L\\_202401689](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202401689) del 13 giugno 2024). In particolare all'articolo 4 viene definita la cosiddetta AI literacy, vale a dire l'alfabetizzazione in materia, intesa come l'insieme delle competenze che consentono agli interessati (fornitori, utenti e persone coinvolte in genere) di occuparsi della diffusione informata dei sistemi IA nel rispetto delle leggi vigenti e con consapevolezza di opportunità, rischi e potenziali danni connessi al loro uso. Tale aspetto in ambito scolastico deve necessariamente accompagnarsi alla tutela dei minori coinvolti, come da Disegno di legge S. 1146 ([https://www.senato.it/leggi-edocumenti/disegni-di-legge/scheda-ddl?did=58262](https://www.senato.it/leggi-edокументi/disegni-di-legge/scheda-ddl?did=58262)). Ad oggi in

assenza di norme legislative specifiche su questo tema risulta essenziale fare riferimento alle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati per l'utilizzo sicuro dell'IA da parte dei minori, vale a dire il rispetto della privacy e la presenza di un meccanismo di verifica dell'età degli utenti (<https://www.garanteprivacy.it/temi/minori>).

Ciò premesso

Il Consiglio di Istituto  
nella seduta del 07 novembre 2025 emana il seguente Regolamento

## **Titolo I – Disposizioni generali**

### **Art. 1 – Finalità del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'uso dell'Intelligenza Artificiale (IA) all'interno dell'istituzione scolastica, garantendo un utilizzo etico, sicuro e conforme alle normative vigenti.
2. Gli obiettivi del regolamento sono:
  - o Garantire la tutela della privacy e della sicurezza dei dati personali.
  - o Definire linee guida per l'utilizzo dell'IA nella didattica e nella gestione scolastica.
  - o Promuovere la formazione del personale e degli studenti per un uso consapevole dell'IA.
  - o Prevenire rischi legati alla manipolazione, al plagio e ai pregiudizi algoritmici (bias).

### **Art. 2 – Definizioni e ambito di applicazione**

- 1. Intelligenza Artificiale (IA):** sistemi informatici in grado di analizzare dati, generare contenuti, prendere decisioni o supportare attività umane con vari livelli di autonomia.
- 2. Strumenti di IA:** software, piattaforme e applicazioni basate su modelli di IA, incluse le tecnologie di apprendimento automatico (machine learning), i modelli linguistici (Large Language Models, LLM) e i sistemi di generazione di contenuti multimediali.
- 3. Deployer:** qualsiasi soggetto (docente, studente, personale scolastico) che utilizza strumenti di IA all'interno della scuola.
- 4.** Il regolamento si applica a tutto il personale docente e non docente, agli studenti e alle famiglie, nell'ambito delle attività didattiche e amministrative della scuola.

### **Art. 3 – Principi generali per l'uso dell'Intelligenza Artificiale**

1. L'uso dell'IA deve essere conforme ai principi di trasparenza, sicurezza, equità e rispetto della privacy.
2. L'IA non può sostituire il ruolo educativo e valutativo del docente.
3. L'adozione di strumenti di IA deve essere coerente con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e il Patto Educativo di Corresponsabilità.
4. L'IA non deve generare discriminazioni o condizionamenti indebiti sugli studenti.

## **Titolo II – Uso dell’Intelligenza Artificiale da parte del personale scolastico**

### **Art. 4 – Uso dell’IA da parte dei docenti**

1. I docenti possono utilizzare strumenti di IA a supporto dell’attività didattica, esclusivamente nel rispetto delle finalità educative, evitando un utilizzo passivo o non consapevole.
2. L’IA può essere usata per personalizzare l’insegnamento, analizzare il rendimento degli studenti, elaborare materiali didattici, ma non deve sostituire la valutazione del docente.
3. Non è consentito l’utilizzo dell’IA per automatizzare interamente le correzioni delle verifiche senza supervisione umana.
4. L’uso degli strumenti di IA da parte dei docenti deve rispettare le normative vigenti e le disposizioni della scuola in materia di tutela della privacy.
5. L’utilizzo deve tenere conto dei limiti contrattuali relativi all’età degli studenti, stabiliti dai fornitori di IA e dalle norme vigenti.
6. La scelta degli strumenti deve essere coerente con quanto previsto dal PTOF in merito all’adozione dei materiali didattici.
7. L’uso degli strumenti di IA non deve comportare costi aggiuntivi per gli studenti e le famiglie, salvo approvazione secondo procedure condivise.

### **Art. 5 – Uso dell’IA per la gestione amministrativa e istituzionale**

1. Gli strumenti di IA possono essere utilizzati per migliorare i processi organizzativi, purché rispettino la normativa sulla protezione dei dati personali (GDPR).
2. L’IA non può essere impiegata per decisioni automatizzate che abbiano conseguenze dirette sugli alunni o sul personale, senza supervisione umana.
3. L’uso degli strumenti di IA per attività istituzionali e per la produzione di atti e documenti deve rispettare le norme vigenti e le disposizioni scolastiche in materia di privacy, sicurezza dei dati e infrastruttura informatica.
4. La responsabilità del contenuto dei documenti prodotti con l’IA rimane in capo alla persona fisica che ha utilizzato lo strumento.
5. La responsabilità delle decisioni resta in capo alle persone fisiche anche quando si siano avvalse del supporto dell’IA.

### **Art. 6 – Formazione del personale sull’Intelligenza Artificiale**

1. La scuola promuove percorsi di formazione sull’IA per docenti, personale ATA e studenti.
2. La formazione deve includere:
  - o uso sicuro dell’IA in ambito didattico e amministrativo;
  - o etica e responsabilità nell’uso dell’IA;
  - o prevenzione del plagio e dell’abuso degli strumenti di IA.

### **Art. 7 – Responsabilità e limiti nell’uso dell’IA**

1. L’utilizzo improprio dell’IA da parte del personale può comportare sanzioni disciplinari.
2. È vietato l’uso dell’IA per la sorveglianza degli studenti o per la raccolta di dati sensibili senza

autorizzazione.

### **Titolo III – Uso dell’Intelligenza Artificiale da parte degli studenti**

#### **Art. 8 – Utilizzo dell’IA a fini didattici**

1. Gli studenti possono utilizzare strumenti di IA esclusivamente per scopi educativi, sotto la guida dei docenti.
2. È vietato l’uso dell’IA per automatizzare compiti, tesine o verifiche senza esplicita autorizzazione.

#### **Art. 9 – Limitazioni d’età per l’uso dell’IA**

1. L’accesso agli strumenti di IA deve rispettare le limitazioni d’età imposte dai fornitori e dalle linee guida ministeriali.
2. Per gli studenti minorenni, l’utilizzo degli strumenti di IA deve essere approvato dai genitori o tutori legali.

#### **Art. 10 – Plagio, originalità e dichiarazione d’uso dell’IA**

1. Gli studenti devono dichiarare esplicitamente se e come hanno utilizzato strumenti di IA nei propri lavori scolastici.
2. L’uso dell’IA senza dichiarazione è considerato plagio e può comportare provvedimenti disciplinari.
3. I docenti devono fornire criteri chiari per distinguere un uso legittimo da un uso scorretto dell’IA.

#### **Art. 11 – Responsabilità degli studenti e delle famiglie**

1. Gli studenti sono responsabili di qualsiasi contenuto prodotto con strumenti di IA.
2. I genitori sono responsabili per l’uso dell’IA da parte dei figli al di fuori dell’ambito scolastico e devono essere coinvolti nella formazione sull’uso consapevole dell’IA.

### **Titolo IV – Privacy, sicurezza e valutazione dei rischi**

#### **Art. 12 – Protezione dei dati personali e sicurezza informatica**

1. L’uso dell’IA deve rispettare le norme sulla protezione dei dati personali (GDPR).
2. È vietato utilizzare strumenti di IA che richiedano dati biometrici o sensibili, o che possano profilare studenti e docenti.
3. Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO/RPD) deve valutare ogni strumento di IA prima della sua adozione.

#### **Art. 13 – Monitoraggio e revisione del regolamento**

1. Il regolamento sarà aggiornato al sorgere della necessità di adeguarsi all’evoluzione normativa e tecnologica.
2. Il dirigente scolastico, in collaborazione con il Collegio dei Docenti, il Consiglio d’Istituto e il DPO, valuterà l’efficacia del regolamento e proporrà eventuali modifiche.

#### **Art. 14 – Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione sull’Albo Online dell’istituto.